

STATUTO

TITOLO I STRUTTURA E ATTIVITA' DEL CONSORZIO

Art. 1 *Natura, sede e durata*

- 1.** È costituito ai sensi degli artt. 2602 ss. Cod. civ. il "Consorzio Nazionale Sistema Legno" (di seguito "Consorzio"), al fine di perseguire gli obiettivi e svolgere i compiti indicati al successivo articolo 3.
- 2.** Il Consorzio opera su tutto il territorio nazionale nel rispetto dei criteri e dei principi di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza e di libera concorrenza, per fornire agli imprenditori del comparto del legno e dei comparti affini o complementari le certificazioni ed i servizi utili e necessari, anche in ambito fitosanitario, per la migliore sostenibilità e compatibilità ambientale e per il rispetto dell'ecosistema di lavorazioni e prodotti, nonché per la formazione professionale, la ricerca, lo sviluppo anche di progetti innovativi.
- 3.** Il Consorzio ha attività esterna e sede nel Comune di Milano. Lo spostamento della sede nel medesimo Comune o l'apertura di unità locali, anche in Comuni diversi da quello in cui è posta la sede del Consorzio, potrà avvenire per decisione del Consiglio d'Amministrazione senza modifiche dello Statuto.
- 4.** Il Consorzio quale entità di diritto privato, non ha fine di lucro ed è disciplinato, per tutto quanto non regolato dal presente Statuto, dalle norme contenute negli articoli 2602 e segg. del Codice civile in quanto applicabili.
- 5.** La durata del Consorzio è stabilita fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).
- 6.** Il Consorzio può essere prorogato oltre la scadenza del termine di durata di cui al comma 5, ove a tale termine permangano i presupposti di legge per la sua istituzione, con deliberazione dell'Assemblea straordinaria.
- 7.** Il Consorzio può essere sciolto anticipatamente e posto in liquidazione prima della scadenza del termine di durata di cui al comma 5, con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei Consorziati.

Art. 2 ***Consoziati***

1. Partecipano al Consorzio:

a) i soggetti che promuovono la costituzione e l'attività del Consorzio, di seguito "Promotori", nella Categoria A;

b) i produttori, costruttori, manutentori e riparatori, brandholder, commercianti, e importatori e comunque imprenditori nel settore del legno in genere, degli imballaggi in legno, imballaggi industriali, pallet, cassette ortofrutticole, strutture in legno, del sughero e lavorazioni connesse, delle utilizzazioni boschive e delle prime lavorazioni del legno, di seguito "Imprenditori", nella Categoria B.

2. Le imprese possono partecipare al Consorzio tramite le proprie associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale. Tali associazioni aderiscono al Consorzio esclusivamente in nome e per conto delle imprese ad esse associate, pertanto tutte le conseguenze economiche e giuridiche gravano esclusivamente sulle imprese rappresentate.

3. Nelle domande di adesione al Consiglio di Amministrazione del Consorzio le imprese dichiarano i requisiti previsti, e di essere a conoscenza e di accettare delle disposizioni del presente Statuto, del Regolamento consortile e di tutte le altre disposizioni vincolanti del Consorzio. Unitamente alla domanda di adesione deve essere presentata l'attestazione di avvenuto versamento della quota di partecipazione al Fondo consortile. È sempre consentita la facoltà per le singole imprese di chiedere individualmente l'adesione al Consorzio.

4. Oltre che individualmente, la domanda di ammissione può essere presentata al Consorzio, per conto della singola impresa, da una Associazione di categoria maggiormente rappresentativa a livello nazionale cui l'impresa aderisce, sempre che l'associazione risponda alle previsioni consortili.

5. A tal fine la singola impresa è tenuta a conferire apposita delega all'Associazione. Copia di tale delega viene conservata dal Consorzio. Le Associazioni forniscono al Consorzio i dati e le informazioni previste per deliberare sulla richiesta di adesione. L'adesione al Consorzio per il tramite delle Associazioni non esonera il consorziato dalla responsabilità per l'adempimento dei propri obblighi derivanti dalle norme di legge, statutarie e regolamentari.

6. Le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale che hanno facoltà di procedere all'adesione al Consorzio delle imprese loro associate devono presentare una richiesta, contenente i propri dati identificativi dichiarando di rispondere alle seguenti previsioni: - di essere presente nel CNEL; - di essere firmataria, purché non per mera adesione, dei relativi contratti collettivi nazionali di lavoro inerenti il settore di pertinenza dell'attività consortile - di avere una diffusione o articolazione - con sedi proprie - sul territorio nazionale; - di effettuare la richiesta anche in nome e per conto delle proprie articolazioni di settore e/o territoriali, di cui si impegnano a fornire al Consorzio le informazioni necessarie a tale finalità.

7. Il Consiglio di Amministrazione, previa verifica della rispondenza alle previsioni, riconosce le associazioni che hanno fatto richiesta, riportando la data di riconoscimento e le informazioni dalle stesse fornite e verifica il mantenimento dei suddetti requisiti nel tempo.

8. L'adesione al Consorzio per il tramite delle associazioni di categoria di cui precedente comma è sempre da intendersi nell'interesse della singola impresa, sulla quale gravano tutti gli effetti giuridici ed economici dell'ammissione al Consorzio.

9. Se richiesto dal Consorzio e comunque in occasione di eventuali controlli ai sensi dell'art. 9 l'impresa indica l'associazione di categoria alla quale partecipa.

10. Diversamente che per la Categoria B "Imprenditori", la partecipazione alla Categoria A "Promotori", è riservata alle associazioni con i requisiti di cui al precedente comma n. 6., e viene deliberata all'unanimità, anche per quanto concerne l'ammontare delle quote del Fondo Consortile, dai soggetti già membri della medesima Categoria A.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3

Finalità e oggetto

1. Il Consorzio intende favorire e contribuire a migliorare gli utilizzi del legno e del sughero, promuovendo la sostenibilità e la qualità delle lavorazioni e dell'organizzazione delle imprese, anche per quanto concerne la sicurezza dei lavoratori, la compatibilità ambientale e la corretta applicazione della normativa fitosanitaria, sin dalle prime lavorazioni e per l'intera filiera industriale e commerciale del legno e del sughero.

2. Il Consorzio in particolare, anche su mandato e delega di enti, pubbliche autorità ed associazioni, promuove e svolge, con la migliore garanzia di trasparenza, indipendenza ed imparzialità, attività di controllo, certificazione e monitoraggio delle attività commerciali ed industriali delle imprese al fine di verificarne ad accertarne la conformità alle normative nazionali ed internazionali, anche avvalendosi di organismi ed enti terzi indipendenti per le necessarie certificazioni ed ispezioni. Il Consorzio a tale fine, in conformità alle normative ed ai regolamenti vigenti, rilascia certificazioni e concede e regola l'utilizzo di marchi di qualità, relativi ai prodotti, alle lavorazioni ed alle attività degli imprenditori. Il Consorzio, previa conforme autorizzazione degli organismi e delle autorità competenti svolge anche le attività di soggetto gestore per l'utilizzo del marchio IPPC/FAO da apporre sugli imballaggi in legno (Decr. Min. Politiche Agricole e Forestali 2 luglio 2004, come modificato dal Decr. Min. Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 4 marzo 2011 e successive modifiche ed aggiornamenti), e le attività di controllo, ispezione e verifica delegate dal Servizio Fitosanitario Nazionale ai sensi della normativa vigente, del Reg. UE n. 625/2017, del reg. UE n. 2031/2016 e del Decr. Lgs. n. 536 del 30 dicembre 1992 e successive modifiche ed aggiornamenti.

3. Il Consorzio, in aggiunta ed indipendentemente dall'attività regolatoria, certificativa e di controllo, di cui al precedente comma 2., può svolgere in favore dei consorziati e dei terzi, ulteriore attività di consulenza e di fornitura di servizi nei seguenti ambiti: (i) normativa tecnica anche di conformità dei prodotti in legno e sughero ed in relazione alle materie attualmente disciplinate dal Regolamento EU n. 2023/1115 del 31 maggio 2023, (ii) formazione professionale in genere di lavoratori, addetti e collaboratori; (iii) assistenza alla progettazione con particolare attenzione alla compatibilità e sostenibilità ambientale, (iv) supporto tecnico e normativo alla prefabbricazione ed

alla innovazione tecnologica; (v) sostenibilità di logistica e supply chain; (VI) partecipazione, realizzazione e promozione di studi, convegni e pubblicazioni scientifiche, (vii) servizi di consulenza anche legale sulla normativa tecnica; (viii) pianificazione strategica e sostenibilità a lungo termine di attività, lavorazioni e prodotti, (ix) acquisizione, elaborazione ed implementazione di software attinente alle attività di progettazione ed assistenza alle imprese, oltre che servizi e forniture digitali.

4. Le attività indicate ai precedenti commi 2. e 3. sono e vengono tra loro garantite come indipendenti, anche per quanto concerne gli addetti, il personale anche direttivo, la governance e le risorse impiegate e ricavate. Le attività di cui al comma 2. sono infatti caratterizzate da indipendenza, imparzialità e terzietà del Consorzio rispetto alle imprese ed ai terzi destinatari e devono venire svolte quindi nell'interesse generale e di categoria delle imprese del settore, mentre le attività di cui al comma 3. sono ordinarie attività consortili nell'interesse del Consorzio e dei relativi singoli destinatari.

5. Il Consiglio d'amministrazione del Consorzio, recepisce il Regolamento, approvato dagli amministratori eletti dai Consorziati Promotori, che stabilisce le ulteriori regole atte a garantire la piena separazione, anche operativa, delle due diverse e distinte tipologie di attività sopra indicate ai commi nn. 2. e 3.

6. Per conseguire le proprie finalità istituzionali, e previe le necessarie eventuali autorizzazioni previste per legge o per regolamento della Pubblica Autorità, il Consorzio può in via esemplificativa:

a) Costituire enti e società e assumere partecipazioni in società già costituite. La costituzione di enti e società e l'assunzione di partecipazioni in altre società non è consentita se sono sostanzialmente modificati l'oggetto sociale e le finalità determinati dal presente Statuto. L'attività delle società e degli enti partecipati e costituiti dal Consorzio deve, inoltre, svolgersi nel rispetto delle norme e dei principi in materia di concorrenza. Eventuali proventi e utili derivanti da tali partecipazioni devono essere utilizzati esclusivamente per le finalità previste dal presente Statuto;

b) Promuovere, svolgere e finanziare attività di ricerca e di sviluppo, attraverso enti pubblici e privati, nonché studi ed approfondimenti tecnici, giuridici, economici, sociologici, analitici, gestionali e simili attinenti all'oggetto ed allo scopo sociale;

c) Organizzare eventi di qualsiasi natura e campagne o attività pubblicitarie, di comunicazione ed informazione, di sensibilizzazione, di marketing, ivi comprese sponsorizzazioni e patrocinii, funzionali ed attinenti all'oggetto ed allo scopo sociale.

TITOLO III

REQUISITI - QUOTE DI PARTECIPAZIONE - OBBLIGHI - SANZIONI RECESSO ED ESCLUSIONE DEI CONSORZIATI ACCRESCIMENTO E INTRASFERIBILITA' DELLE QUOTE

Art. 4

Quote di partecipazione e facoltà di recesso

1. Per la partecipazione al Fondo consortile i Consorziati sono tenuti a versare all'adesione, la quota definita dal Regolamento consortile approvato dall'assemblea dei consorziati. La partecipazione al Consorzio diviene efficace dopo il versamento della quota di partecipazione al Fondo consortile.

2. Il Consiglio di Amministrazione, previa indicazione dei dati e delle informazioni che l'aspirante consorziato deve fornire con la domanda, delibera sulla richiesta di adesione. Tale richiesta viene respinta se il richiedente non ha i requisiti per l'ammissione al Consorzio, ovvero in presenza di

giustificate e comprovate ragioni anche relative alla moralità e al buon nome del richiedente. Per la Categoria A, ogni decisione è riservata al consenso unanime dei relativi membri che stabiliscono anche l'ammontare delle quote del Fondo Consortile a carico dei nuovi Consorziati Promotori.

3. Le quote di partecipazione sono ripartite fra le diverse Categorie di Consorziati di cui al precedente art. 2 comma 1 nelle proporzioni che seguono:

a) alla Categoria A, Promotori, è riservata una quota del 25%.

b) alla Categoria B, Imprenditori la restante una quota del 75%;

Il valore unitario delle quote di partecipazione per la Categoria B è determinato nel Regolamento consortile.

4. Le quote di partecipazione al Fondo consortile del Consorzio sono indivisibili e intrasferibili sia per atto *inter vivos sia mortis causa*, se non in caso di trasferimento di azienda all'acquirente della stessa o di fusione o scissione o di operazioni infragruppo, oppure, per la Categoria A dei promotori, per successione di altra associazione e/o ente.

5. La facoltà di recesso delle imprese della Categoria B, per l'adesione a un altro sistema consortile oppure ad altro soggetto gestore sistema di certificazione può essere esercitata in qualsiasi momento previa comunicazione da inviarsi al Consiglio di Amministrazione, fermo restando l'adempimento delle obbligazioni – compresi gli obblighi di finanziamento – assunte dal recedente in relazione all'anno operativo in corso e comunque alle attività già compiute dal sistema consortile nell'interesse del soggetto recedente. Non si procede alla liquidazione delle quote e nulla è dovuto, a qualsiasi titolo, al consorziato receduto.

6. Per la Categoria B, il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'esclusione del Consorziato nel caso in cui esso perda i requisiti per l'ammissione al Consorzio senza esercitare il diritto di recesso, se è sottoposto a procedure concorsuali che non comportino la continuazione dell'esercizio, anche provvisoria, dell'impresa, se danneggia, direttamente o indirettamente, con la sua attività, l'immagine del Consorzio e in ogni altro caso in cui non possa più partecipare alla realizzazione dell'oggetto consortile.

7. Una volta deliberata dal Consiglio di Amministrazione, l'esclusione ha effetto immediato e deve essere comunicata entro 15 (quindici) giorni all'impresa consorziata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC della delibera di esclusione, restando esclusa qualsiasi forma di restituzione, diretta od indiretta, delle quote di partecipazione al Fondo consortile o dei contributi versati a qualsiasi titolo al Consorzio e impregiudicato l'obbligo di versare i contributi maturati a proprio carico.

Art. 5 ***Diritti e obblighi***

1. I Consorziati hanno diritto di partecipare, nelle forme previste dal presente Statuto, all'adozione delle decisioni del Consorzio in vista del conseguimento degli scopi consortili e allo

svolgimento delle relative attività. I Consorziati possono fruire dei servizi e delle prestazioni offerte dal Consorzio.

2. I Consorziati sono obbligati a:

- concorrere alla costituzione del Fondo consortile;
- versare ogni contributo dovuto in conformità allo Statuto, ai regolamenti consortili e alle deliberazioni degli organi competenti;
- trasmettere al Consiglio di Amministrazione tutti i dati e le informazioni da questo richiesti, attinenti all'oggetto consortile;
- sottoporsi a tutti i controlli disposti dal Consiglio di Amministrazione al fine di accertare l'esatto adempimento degli obblighi consortili, ferma restando la riservatezza dei dati e delle informazioni;
- osservare lo Statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi del Consorzio, che sono vincolanti per tutti i consorziati;
- favorire gli interessi del Consorzio e non svolgere attività contrastanti con le finalità dello stesso;

3. Il Consorzio accerta il corretto adempimento, da parte dei Consorziati, degli obblighi di cui al comma 2, e intraprende le azioni necessarie per verificare e reprimere le violazioni a tali obblighi.

4. In caso di inadempimento degli obblighi consortili di cui al comma 2, il Consiglio di Amministrazione può irrogare una sanzione pecuniaria commisurata alle gravità dell'infrazione. Con Regolamento consortile sono individuate le infrazioni, la misura minima delle sanzioni applicabili, le norme del relativo procedimento nonché le disposizioni procedurali per la comminazione delle sanzioni stesse. In sede di Assemblea, il Consorziato sanzionato non può esercitare il diritto di voto fino all'avvenuto pagamento della sanzione irrogata. Nei casi più gravi o di reiterazione delle infrazioni, il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare l'esclusione del Consorziato.

TITOLO IV

FONDO CONSORTILE - FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA'

Art. 6

Fondo consortile e fondi di riserva

1. Il fondo consortile è costituito da:

- a) Quote di partecipazione versate dai Consorziati all'atto della loro adesione nella misura stabilita dal Regolamento consortile.
- b) Immobilizzazioni immateriali, beni mobili e immobili acquisiti dal Consorzio, anche per effetti di donazioni o assegnazioni effettuate da terzi a titolo di liberalità.

2. Il fondo consortile rimane indivisibile per tutta la durata del Consorzio. Non si procede alla liquidazione delle quote e nulla è dovuto, a qualsiasi titolo, al consorziato receduto o escluso.

3. È fatto divieto di distribuire utili e avanzi di gestione ai Consorziati. Ogni avanzo di gestione costituisce anticipazione per l'esercizio.

4. Ciascuno dei Consorziati è tenuto a concorrere alla costituzione del Fondo consortile, versando una somma corrispondente al proprio numero di quote di partecipazione assegnate ai sensi del precedente articolo 4.

5. Il Consiglio di Amministrazione può costituire fondi di riserva, fermo restando il principio del perseguimento dell'equilibrio finanziario della gestione.

Art. 7

Finanziamento delle attività

- 1.** I mezzi finanziari per il funzionamento del Consorzio provengono da:
- a)** Proventi delle attività svolte in attuazione delle disposizioni statutarie e in particolare, fermo restando il principio inderogabile della separazione dell'attività certificativa e di controllo, dall'attività ordinaria di erogazione di servizi e consulenza.
 - b)** Proventi della gestione patrimoniale, ivi comprese eventuali liberalità.
 - c)** Contributi di partecipazione versati dai Consorziati.
 - d)** Utilizzo dei fondi di riserva.
 - e)** Eventuale utilizzo del Fondo consortile con le modalità indicate dall'articolo 6.
 - f)** Eventuali contributi e finanziamenti provenienti da enti pubblici o privati.

TITOLO V

ORGANI CONSORTILI - DIRETTORE GENERALE

Art. 8

Organi consortili

- 1.** Sono organi del Consorzio:
- a)** l'Assemblea
 - b)** Il Consiglio di Amministrazione
 - c)** Il Comitato Garante delle Certificazioni
 - d)** Il Presidente ed il Vicepresidente
 - e)** Il Collegio sindacale
 - f)** Il Direttore generale.

Art. 9

Composizione e funzioni dell'Assemblea ordinaria

- 1.** Ogni Consorziato ha diritto a un numero di voti nell'Assemblea, proporzionali al numero delle proprie quote di partecipazione al Fondo consortile, da esercitarsi nell'ambito della quota di partecipazione al Consorzio di spettanza della propria Categoria. Possono esercitare il diritto di voto i Consorziati in regola con l'adempimento degli obblighi consortili di cui all'art. 5.
- 2.** L'Assemblea ordinaria esercita le seguenti funzioni:
- a)** Elegge i componenti del Consiglio di Amministrazione;
 - b)** Elegge 3 componenti effettivi e 2 supplenti del Collegio sindacale;

- c) Delibera l'affidamento dell'incarico della revisione legale dei conti al Collegio sindacale o a una società di revisione, ai sensi dell'art. 17;
- d) Approva il bilancio preventivo annuale e quello consuntivo annuale;
- e) Approva i programmi di attività e di investimento del Consorzio, fermo restando il principio inderogabile della separazione, anche gestionale, dell'attività certificativa e di controllo, dall'attività ordinaria di erogazione di servizi e consulenza;
- f) Delibera circa l'eventuale assegnazione di un'indennità di carica al Presidente e al Vicepresidente, dell'emolumento annuale e/o dell'indennità di seduta ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale nonché del rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno documentate dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale;
- g) Delibera su tutti gli altri argomenti attinenti alla gestione del Consorzio, riservati alla sua competenza dal presente Statuto o dalla legge, e su quelli sottoposti al suo esame dal Consiglio di Amministrazione, sempre e comunque nel rispetto del principio inderogabile della separazione, anche gestionale, dell'attività certificativa e di controllo, dall'attività ordinaria di erogazione di servizi e consulenza;
- h) Delibera l'eventuale contributo di partecipazione previsto dall'art. 7, comma 1, lett. c) per il perseguimento delle finalità statutarie;
- i) Approva l'impiego del Fondo consortile nella gestione del sistema consortile, ove siano insufficienti le altre fonti di provviste finanziarie.

Art. 10

Funzionamento dell'Assemblea ordinaria

- 1.** L'Assemblea ordinaria è convocata, sia presso la sede sociale che altrove, purché in Italia, dal Consiglio di Amministrazione almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio di previsione e del bilancio consuntivo.
- 2.** La convocazione può aver luogo a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata, ed eventualmente, in aggiunta, anche mediante pubblicazione per estratto su almeno un quotidiano a tiratura nazionale, e comunque sul sito internet del Consorzio, almeno 15 giorni prima del giorno fissato per l'Assemblea, salvo il caso di particolare urgenza in cui deve essere osservato il termine minimo di 5 giorni. La convocazione deve indicare l'ordine del giorno, il luogo e la data della prima e, eventualmente, ad almeno 24 ore di distanza da tale data, della seconda convocazione.
- 3.** In casi eccezionali le Assemblee, ordinaria e straordinaria, possono essere convocate anche in modalità esclusivamente telematica, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione, partecipare al voto e intervenire in modo sincrono nella trattazione degli argomenti affrontati.
- 4.** La convocazione dell'Assemblea può anche avvenire su richiesta del Collegio Sindacale. In tali casi il Consiglio di Amministrazione deve procedere alla convocazione entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta.
- 5.** Il Consorziato interviene all'Assemblea in persona del proprio legale rappresentante o di un proprio delegato con delega scritta, da conservarsi da parte del Consorzio. Non sono ammesse più di n. 3 deleghe alla stessa persona. Tale limite non si applica alle deleghe a favore delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale e riconosciute ai sensi delle regole consortili.

- 6.** L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione, e può deliberare per l'intera indivisibile quota di partecipazione spettante a ciascuna categoria, in presenza di consorziati che rappresentino almeno il 50% di ciascuna delle Categorie A e B.
- 7.** In seconda convocazione e con il medesimo ordine del giorno, l'Assemblea è validamente costituita, ed entrambe le categorie di consorziati possono esprimere il voto per l'intera quota spettante alla rispettiva categoria, quale che siano la quota di partecipazione dei Consorziati della Categoria B (Imprenditori), e ferma restando la necessità della presenza, per quote, almeno del 50% dei consorziati di cui alla Categoria A (Promotori).
- 8.** Ogni Consorziato, nell'ambito della propria Categoria, esprime nell'Assemblea un numero di voti proporzionale alle proprie quote di partecipazione al Consorzio. Con il Regolamento consortile sono determinate le modalità operative volte ad assicurare il rispetto del presente comma.
- 9.** L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consorzio o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente oppure, in assenza del Vicepresidente, dal Consigliere più anziano. In assenza di tutti i soggetti di cui sopra da soggetto designato dalla maggioranza dei presenti.
- 10.** Delle riunioni dell'Assemblea deve redigersi un verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario o dal notaio, ove necessario o richiesto dal Presidente dell'Assemblea stesso.

Art. 11 **Assemblea straordinaria**

- 1.** L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione in presenza di consorziati che rappresentino almeno i due terzi di ciascuna delle Categorie A e B, e delibera, categoria per categoria, con la maggioranza dei voti presenti. In seconda convocazione e con il medesimo ordine del giorno, l'Assemblea straordinaria è validamente costituita in presenza di consorziati che rappresentino almeno la maggioranza per quote dei consorziati della Categoria A ed almeno un terzo dei Consorziati della Categoria B, e delibera, categoria per categoria, anche per le operazioni straordinarie, con la maggioranza dei voti presenti, che comprenda in ogni caso anche il voto favorevole della maggioranza per quote dei Consorziati Promotori della Categoria A.
- 2.** L'Assemblea straordinaria delibera:
- Sulle modificazioni da apportare al presente Statuto;
 - Sull'approvazione e modifica dei regolamenti consortili, ai sensi dell'art. 21;
 - Sulla proroga del termine di scadenza di durata del sistema consortile di cui all'art. 1, comma 5, qualora a tale termine permangano i presupposti di legge per la sua istituzione.
 - Sull'eventuale scioglimento anticipato del Consorzio.
- 3.** Si osservano per il resto le disposizioni di cui agli articoli 9 e 10 in materia di Assemblea ordinaria in quanto applicabili.

Art. 12 **Composizione e funzioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Garante delle Certificazioni**

1. Il Consiglio di Amministrazione si compone di 9 componenti, eletti dall'Assemblea ordinaria in rappresentanza dei Consorziati, secondo la ripartizione seguente:

- a) 3 amministratori eletti dalla Categoria A: Promotori.
- b) 6 amministratori eletti dalla Categoria B: Imprese.

Gli amministratori non possono essere nominati e, se nominati, decadono dall'ufficio, qualora si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2382 Codice Civile, nonché negli ulteriori casi previsti dal presente Statuto.

2. All'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione si procede secondo le modalità e i sistemi di voto previsti dal Regolamento, nel rispetto di quanto previsto al precedente comma 1.

3. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipano i componenti del Collegio Sindacale e il Direttore generale del Consorzio.

4. Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri necessari al raggiungimento delle finalità di cui all'art. 3 che non siano espressamente riservati per legge o per statuto all'Assemblea. A titolo esemplificativo, il Consiglio di Amministrazione:

- a) Elegge il Presidente e il Vicepresidente fra i propri componenti, fatte salve le condizioni di cui all'art. 14, comma 2;
- b) Determina i compiti e le funzioni e assegna le deleghe operative al Presidente, al Vicepresidente e al Direttore generale;
- c) Convoca l'Assemblea fissandone l'ordine del giorno;
- d) Conserva il libro dei consorziati e provvede al suo costante aggiornamento;
- e) Definisce la ripartizione delle quote assembleari in conformità alle disposizioni del presente Statuto e del Regolamento;
- f) Redige il bilancio preventivo annuale e il bilancio consuntivo annuale. Tali bilanci devono essere sottoposti all'Assemblea per l'approvazione;
- g) Redige la situazione patrimoniale ai sensi dell'art. 2615-bis C.c.;
- h) Definisce annualmente il fabbisogno finanziario del Consorzio e i criteri di finanziamento e determina l'entità degli eventuali contributi di partecipazione di cui all'art. 7, comma 1, lett. a) a carico dei Produttori e stabilisce le modalità di relativo versamento, da sottoporre alla delibera dell'Assemblea;
- i) Adotta gli schemi di regolamenti consortili, e relative modifiche, da sottoporre all'Assemblea straordinaria per l'approvazione;
- j) Delibera la stipula di tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti l'attività consortile e di quelli relativi al rapporto con il personale dipendente e ai rapporti di prestazione d'opera professionale, sempre e comunque nel rispetto del principio inderogabile della separazione dell'attività certificativa e di controllo, dall'attività ordinaria di erogazione di servizi e consulenza;
- m) Delibera su tutte le materie di cui all'art. 3;
- k) Nomina e revoca il Direttore generale del Consorzio stabilendone il compenso;
- l) Determina l'organico del personale del Consorzio e le modalità della gestione amministrativa interna;
- m) Delibera sulle richieste di adesione al Consorzio verificando la sussistenza dei requisiti di ammissione e curando la riscossione delle quote e dei contributi dovuti a seguito dell'ammissione;

- n) Vigila sull'esatto adempimento degli obblighi dei Consorziati nei confronti del Consorzio e determina l'irrogazione di eventuali sanzioni e la loro entità;
- o) Autorizza il Presidente o il Vice Presidente a conferire procure per singoli atti o categorie di atti;
- p) Compie tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto per quelli che, per disposizione di legge o del presente Statuto, siano riservati ad altri organi del Consorzio;
- q) Delibera su atti e iniziative opportuni per assicurare il necessario coordinamento con le pubbliche amministrazioni e gli altri Consorzi, anche non di settore;
- r) Delibera motivatamente sull'esclusione dei Consorziati;
- s) Delibera in ordine all'impiego del Fondo consortile di cui all'art. 6 comma 5 e costituisce gli eventuali fondi di riserva di cui all'art. 6, comma 6.

5. Tutte le deliberazioni ed i poteri di decisione e rappresentanza verso terzi comunque inerenti le attività di certificazione e controllo di cui al comma n. 2. dell'art. 3, sono esclusivamente riservate, in autonomia, agli amministratori eletti dai Consorziati Promotori (Categoria A) in quanto rappresentativi di interessi generali e di categoria atti a garantire la terzietà e imparzialità delle suddette attività. Tali amministratori si riuniscono collegialmente quale Comitato Garante delle Certificazioni con modalità di costituzione e deliberazione analoghe a quelle previste per il consiglio d'amministrazione ed in quanto compatibili, ed i relativi verbali sono regolarmente e puntualmente allibrati e resi disponibili agli altri amministratori ed al collegio sindacale, nonché ai Consorziati di cui alla Categoria A. Alle riunioni del Comitato Garante delle Certificazioni possono partecipare i membri del Collegio Sindacale e, senza diritto di voto, anche gli altri componenti del Consiglio d'amministrazione.

6. Il Consiglio di Amministrazione può avvalersi del supporto consultivo delle associazioni rappresentative dei settori imprenditoriali di riferimento dei Consorziati.

7. Nei limiti di quanto indicato nel presente articolo, il Consiglio di Amministrazione può delegare al Presidente e al Vice Presidente talune delle proprie attribuzioni, determinando i limiti della delega. Il Consiglio di Amministrazione può altresì affidare al Presidente o al Vice Presidente o al Direttore generale specifici incarichi.

8. Non possono costituire oggetto di delega la redazione del bilancio e gli altri adempimenti indicati al comma 4, lett. f) e g).

9. Per garantire la più ampia partecipazione alla determinazione degli indirizzi generali di attività del Consorzio, il Consiglio di Amministrazione può altresì avvalersi di commissioni tecniche e gruppi di lavoro, coinvolgendo eventualmente anche Enti e associazioni di rilevanza nazionale.

Art. 13

Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

- 1.** I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. I componenti del Consiglio di Amministrazione sono rieleggibili per non più di due mandati triennali consecutivi. La cessazione degli amministratori per scadenza dei termini ha effetto dal momento in cui il Consiglio di Amministrazione è stato ricostituito.
- 2.** In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi causa di un componente del Consiglio di Amministrazione, gli altri provvedono a sostituirlo tramite cooptazione di altro consigliere, con apposita deliberazione, sentito il Collegio Sindacale, al fine di consentire il rispetto del criterio di rappresentatività indicato nel precedente art. 12. Il consigliere così nominato resta in carica fino all'Assemblea successiva.
- 3.** Ove, per qualsivoglia ragione, venga a cessare dalla carica la metà o più dei Consiglieri, quelli rimasti in carica convocano d'urgenza l'Assemblea affinché provveda alla sostituzione dell'intero Consiglio di Amministrazione. Se vengono a cessare tutti i Consiglieri, l'Assemblea per la ricostituzione dell'organo è immediatamente convocata dal Collegio sindacale.
- 4.** Il diritto di revoca e sostituzione dei Consiglieri spetta alla categoria che li ha eletti.
- 5.** Il Consiglio di Amministrazione è convocato mediante invito scritto dal Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente almeno ogni trimestre e tutte le volte in cui vi sia materia per deliberare, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno i due terzi dei Consiglieri. In tale ultimo caso, il Consiglio di Amministrazione viene convocato entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta.
- 6.** La convocazione deve essere fatta per iscritto, con lettera raccomandata oppure con posta elettronica certificata oppure, previa autorizzazione del singolo consigliere a mezzo e-mail ordinaria, e deve indicare l'ordine del giorno, il luogo e la data della riunione. L'invio della convocazione deve avvenire almeno sette giorni prima dell'adunanza o, in caso di urgenza, almeno due giorni prima.
- 7.** Le riunioni del Consiglio di Amministrazione, se regolarmente convocate, sono valide quando vi sia la presenza di almeno la metà dei consiglieri. La riunione si considera altresì valida quando, anche in assenza di formale convocazione, sono presenti tutti gli amministratori e tutti i componenti effettivi del Collegio sindacale.
- 8.** Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono avere luogo sia nella sede del Consorzio sia altrove purché in Italia. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione possono tenersi anche per videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e intervenire in modo sincrono alla trattazione degli argomenti trattati. Verificati questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo ove si trova il soggetto che presiede, ai sensi del comma 10.
- 9.** Per la validità delle deliberazioni è necessario il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti.

- 10.** Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento, dal Vicepresidente o dal Consigliere all'uopo nominato dallo stesso Consiglio di Amministrazione in caso di assenza del Vicepresidente.
- 11.** Ai Consiglieri spetta il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno, in base a quanto stabilito dall'Assemblea.
- 12.** Il verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione è redatto dal segretario del Consiglio di Amministrazione nominato dal Presidente, che assiste alle riunioni. Il verbale della riunione del Consiglio è sottoscritto da chi la presiede e dal segretario.
- 13.** I Consiglieri sono tenuti ad esercitare le loro funzioni nell'esclusivo interesse del Consorzio e in modo imparziale e indipendente. Non è ammessa la delega, neppure a un altro componente del Consiglio di Amministrazione.

Art. 14

Presidente e Vicepresidente Presidente del Comitato Garante delle Certificazioni

- 1.** Salva diversa preventiva ed unanime delibera assembleare in sede di elezione, il Presidente del Consorzio è eletto da e tra i membri del Consiglio di Amministrazione eletti dai Consorziati appartenenti alla Categoria A ed il vicepresidente da e tra i membri eletti dai Consorziati appartenenti alla Categoria B; entrambi durano in carica fino alla cessazione del Consiglio di Amministrazione.
- 2.** Ove il Presidente o il Vicepresidente cessino dalla carica in anticipo, il nuovo Presidente o il Vice Presidente è scelto tra i componenti del Consiglio di Amministrazione con le medesime modalità di cui al comma 1. e dura in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione.
- 3.** Competono al Presidente:
 - a) La rappresentanza legale del Consorzio nei confronti dei terzi e in giudizio, con facoltà di promuovere azioni e istanze innanzi a ogni autorità giurisdizionale, anche arbitrale e amministrativa;
 - b) La firma consortile;
 - c) La presidenza delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea;
 - d) La rappresentanza del Consorzio nei rapporti con le pubbliche amministrazioni;
 - e) L'attuazione delle delibere adottate dal Consiglio di Amministrazione;
 - f) La vigilanza sulla tenuta e sulla conservazione dei documenti e in particolare dei verbali delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione;
 - g) L'accertamento che i Consorziati, il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea operino in conformità agli interessi del Consorzio;
 - h) Il conferimento, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, di procure per singoli atti o categorie di atti;

- 4.** In caso di assoluta urgenza e di conseguente impossibilità di convocare utilmente il Consiglio di Amministrazione, il Presidente o altro soggetto delegato può adottare temporaneamente i provvedimenti più opportuni; in tal caso, deve sottoporli alla ratifica del Consiglio di Amministrazione alla prima riunione utile.
- 5.** In caso di assenza dichiarata o impedimento le funzioni attribuite al Presidente sono svolte dal Vicepresidente.
I compiti e le funzioni del Vicepresidente sono stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.
- 6.** Competono comunque al Presidente del Comitato Garante delle Certificazioni, anche se soggetto diverso dal Presidente del Consorzio, limitatamente alle competenze del Comitato Garante delle Certificazioni definite dagli artt. 2, comma 2, e 12, comma 5:
- a) la rappresentanza legale del Consorzio nei confronti dei terzi e in giudizio, con facoltà di promuovere azioni e istanze innanzi a ogni autorità giurisdizionale, anche arbitrale e amministrativa;
 - b) la firma consortile;
 - c) l'attuazione delle delibere adottate dal Comitato Garante delle Certificazioni;
 - d) il conferimento, previa autorizzazione del Comitato Garante delle Certificazioni, di procure per singoli atti o categorie di atti.

Art. 15

Direttore generale

- 1.** L'incarico di Direttore generale è conferito dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente, a persona che abbia maturato significative e comprovate esperienze di tipo manageriale.
- 2.** Il rapporto con il Direttore generale, se persona fisica, è disciplinato da contratti di diritto privato.
- 3.** Le funzioni e le deleghe del Direttore generale sono determinate dal Consiglio di Amministrazione. In ogni caso, qualora nominato, il Direttore generale:
- a) Coadiuvava il Presidente del Consorzio ed il Presidente del Comitato Garante delle Certificazioni nell'esecuzione delle delibere degli organi consortili;
 - b) Effettua le operazioni correnti amministrative, civili, commerciali e fiscali, necessarie per assicurare il buon funzionamento del Consorzio;
 - c) Gestisce i rapporti con le banche e gli enti previdenziali;
 - d) Assume, previa autorizzazione del Presidente del Consorzio e/o del Presidente del Comitato Garante delle Certificazioni e nel rispetto dell'organico stabilito dal Consiglio di Amministrazione e dal Comitato Garante delle Certificazioni, il personale dipendente. L'assunzione e il licenziamento dei dirigenti sono soggetti alla preventiva autorizzazione del Consiglio di Amministrazione e/o del Comitato Garante delle Certificazioni;
 - e) Cura, in accordo con il Presidente e/o il Presidente del Comitato Garante delle Certificazioni, i rapporti ordinari con i Consorziati, le istituzioni, le autorità pubbliche.
- 4.** Il Direttore generale partecipa alle riunioni dell'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione e, su invito, del Comitato Garante delle Certificazioni, sempre senza diritto di voto.

Art. 16
Collegio sindacale

- 1.** Il Collegio sindacale è composto di 3 componenti effettivi e 2 supplenti. Uno dei componenti effettivi e uno dei supplenti possono essere designati dalla pubblica autorità qualora previsto per legge e/o decreto. I sindaci restano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili. In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi causa, la relativa sostituzione ha luogo a mezzo dei sindaci supplenti. Il sindaco nominato in sostituzione resta in carica fino all'Assemblea successiva. Il diritto di revoca dei sindaci spetta all'Assemblea che lo esercita per giusta causa con delibera motivata.

- 2.** Il Collegio sindacale
 - a) controlla la gestione del sistema consortile.
 - b) vigila sull'osservanza della legge, del presente Statuto e dei regolamenti consortili, nonché sul rispetto dei principi di corretta amministrazione con particolare riguardo all'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Consorzio e sul suo concreto funzionamento.
 - c) redige annualmente la relazione di competenza a commento del bilancio consuntivo.

- 3.** I sindaci partecipano alle sedute dell'Assemblea e alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Garante delle Certificazioni. Possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni consortili o su determinati affari e possono procedere, anche in forma individuale, ad atti di ispezione e di controllo.

- 4.** Le riunioni del Collegio sindacale possono svolgersi in videoconferenza nel rispetto di quanto previsto in proposito al precedente art. 13, comma 8.

Art. 17
Revisore legale dei conti

- 1.** La verifica periodica della regolarità contabile e fiscale è affidata ad una Società di revisione oppure ad un revisore, ove non attribuita al Collegio sindacale. L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

Art. 18
Organismo di vigilanza

- 1.** L'Organismo di vigilanza è un organo collegiale composto di 3 componenti effettivi, di cui uno con funzioni di presidente, scelto dall'Organismo di vigilanza stesso durante la sua prima riunione, che può essere nominato dal Consiglio di Amministrazione. Per il funzionamento si applicano in quanto compatibili le disposizioni in tema di Collegio sindacale.

- 2.** Il segretario dell'Organismo di vigilanza è il Direttore generale con funzioni di collegamento tra l'Organismo e la struttura del Consorzio, anche al fine di garantire il corretto flusso informativo.
- 3.** L'Organismo di vigilanza è dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo e opera nel rispetto dei principi e per il perseguimento delle finalità di cui al D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231.

Art. 19 ***Esercizio finanziario – Bilancio***

- 1.** L'esercizio finanziario del Consorzio ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
- 2.** Il Consorzio adotta un sistema di separazione contabile e amministrativa e redige il bilancio separato, redatto in coerenza con le disposizioni civilistiche; deve evidenziare le componenti patrimoniali, economiche e finanziarie relative al contributo di cui all'art. 7, comma 1, lett. a), tenendo separata anche alla contabilizzazione delle due tipologie di attività consortile (art. 3, commi 2 e 3) al fine di dare evidenza del rispetto del principio inderogabile della separazione dell'attività certificativa e di controllo, rispetto all'attività di erogazione di servizi e consulenze.
- 3.** Entro 4 mesi dalla chiusura di ogni esercizio, il Consiglio di Amministrazione deve convocare l'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo. La convocazione può avvenire nel più ampio termine di 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio, ove particolari esigenze lo richiedano. In tale ultima ipotesi gli amministratori devono comunicarne le motivazioni.
- 4.** Il bilancio preventivo, con separata evidenza delle due indipendenti tipologie di attività consortile (art. 3, commi 2 e 3), è accompagnato da:
 - a) Una relazione illustrativa sui programmi di attività da realizzare nel corso dell'esercizio;
 - b) Una relazione sulle differenze di previsione in rapporto all'esercizio precedente.
- 5.** I documenti di cui ai commi 3 e 4 devono rimanere depositati presso la sede del Consorzio affinché ogni consorziato possa prenderne visione almeno 5 giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea.
- 6.** Il bilancio consuntivo è costituito dal conto economico, dallo stato patrimoniale e dal rendiconto finanziario del Consorzio ed è accompagnato dalla nota integrativa e dalla relazione sulla gestione, ai sensi dell'art. 2423 C.c..
- 7.** La situazione patrimoniale, redatta osservando le norme relative al bilancio di esercizio per la società per azioni, è depositata presso il Registro delle Imprese entro 2 mesi dalla chiusura di esercizio ai sensi dell'art. 2615-bis C.c..

- 8.** I progetti di bilancio devono essere comunicati alla Società di revisione ove nominata e al Collegio sindacale almeno 30 giorni prima della riunione dell'Assemblea convocata per la loro approvazione.
- 9.** Le norme specifiche di amministrazione, finanza e contabilità sono definite da un Regolamento adottato ai sensi dell'art. 21.
- 10.** L'autocertificazione attestante la regolarità fiscale e contributiva dà evidenza delle verifiche del Collegio Sindacale e/o della Società di revisione.

TITOLO VI SCIoglimento DEL CONSORZIO – REGOLAMENTO – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 20 Liquidazione – Scioglimento

- 1.** Qualora il Consorzio si sciolga e venga posto in liquidazione, l'Assemblea straordinaria provvede alla nomina di uno o più liquidatori determinandone i poteri, e delibera sulla destinazione del patrimonio rimanente, nel rispetto delle norme di legge e/o delle indicazioni delle autorità competenti ove previste, una volta effettuato il pagamento di tutte le passività.

Art. 21 Regolamenti

- 1.** Nei casi previsti dallo Statuto, l'Assemblea straordinaria approva i Regolamenti consortili, su proposta del Consiglio di Amministrazione, anche al fine di assicurare il migliore funzionamento del Consorzio. La stessa Assemblea straordinaria approva eventuali modifiche dei suddetti Regolamenti.
- 2.** Il Regolamento indica i libri sociali obbligatori, tra i quali necessariamente il libro dei Consorziati, e i libri obbligatori per legge.

Art. 22 Rinvio alle disposizioni di legge

- 1.** Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si fa rinvio alle disposizioni del Codice civile vigenti in materia di consorzi tra imprenditori e alle disposizioni di legge applicabili all'attività consortile.

F.to Fantoni Paolo
F.to Bazzichetto Andrea
F.to Calcaterra Alessandro
F.to Gava Andrea Attilio
F.to Giust Claudio

